

Da "annamaria.mocciaro" <annamaria.mocciaro@pec.ordineavvocaticatania.it>

A "dgpob@postacert.sanita.it" <dgpob@postacert.sanita.it>

Cc "dgprev@postacert.sanita.it" <dgprev@postacert.sanita.it>

Data venerdì 14 ottobre 2016 - 14:29

**Sentenza Trib. di Catania-Sez. Lavoro n. 617/015 - Porc. n. R.G. 4936/09 Francesco Cucuzza/Minist. della Salute+USMAF di Catania**

In nome e per conto e nell'interesse del mio cliente, Sig. Francesco Cucuzza, V/S dipendente, con si trasmette la Sentenza del Tribunale di Catania Sezione Lavoro n. 617/2015 del 18/02/2015 con la quale è stata annullata la sanzione disciplinare illegittimamente irrogata dall'ex direttore dell'USMAF di Catania dott. G. Ricceri con provvedimento prot. n. R/13 del 27/11/2008 in allegato.

Detta pronuncia segue un precedente giudizio ex art.28 Legge 300/90, proposto dalla O.S. UILPA di Catania, con il quale il Giudice del lavoro, aveva già dichiarato antisindacale l'applicazione della sanzione disciplinare in questione con Decreto 2 luglio 2009.

Si chiede l'acquisizione della sentenza al fascicolo personale del dipendente e si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti

Avv. Anna Maria Mocciaro

Si allega:

- Provvedimento USMAF CT del 27/11/2008

- Sentenza Tribunale di Catania sez. Lavoro n. 617/2015 del 18/02/2015

**Allegato(i)**

Sanzione USMAF CT.pdf (282 Kb)

Sentenza n. 617-2015 del 18.02.2015.pdf (163 Kb)



REPUBBLICA ITALIANA  
*In nome del Popolo Italiano*  
TRIBUNALE DI CATANIA  
*Sezione Lavoro*

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 18 febbraio 2015, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G4936 /2009

*promossa da*

CUCUZZA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Mocchiari giusta procura come in atti

*-ricorrente-*

*contro*

Ministero della Salute - UFFICIO DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA DI CATANIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ri Eva Calvi e Paolo Sciascia come in atti

*-resistente-*

MOTIVI DELLA DECISIONE

*In fatto e in diritto*

Con ricorso depositato in data 18 giugno 2009 il ricorrente in epigrafe indicato impugnava la sanzione disciplinare del rimprovero verbale comminatagli il 27 novembre 2008 in ragione dell'inadempienza a richiesta datoriale di trasmissione a mezzo fax di una nota agli uffici destinatari. Adduceva il ricorrente che tale rifiuto doveva ritenersi giustificato non solo alla stregua dei compiti propri della qualifica di appartenenza (collaboratore C1 settore prevenzione e vigilanza) ma anche dal fatto che lo stesso era stato opposto nel corso di una agitazione sindacale proclamata dalle segreterie nazionali UIL, CGIL, CISL, DIRSTAT, ANAO, ASSOMED, SIVEP, UGL, INTESA (a cui le segreterie provinciali avevano aderito e così anche il medesimo ricorrente), le cui modalità -come comunicate dalle associazioni sindacali- comprendevano proprio lo "*svolgimento*



*delle mansioni attinenti esclusivamente al proprio profilo professionale*". Adduceva altresì il ricorrente il carattere antisindacale della sanzione irrogata e chiedeva caducarsi detta sanzione.

Si costituiva l'ente convenuto che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contenere -stante che la sanzione comminata doveva considerarsi estinta a seguito dell'accoglimento sul punto del ricorso ex art. 28 stat.lav. proposto dall'associazione sindacale di appartenenza del ricorrente- nonché l'improcedibilità per mancato esperimento del previo tentativo di conciliazione.

Dopo l'assegnazione di termine per il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.

---

Vanno disattese tanto l'eccezione di improcedibilità del ricorso per carenza del previo tentativo di conciliazione (quand'anche fosse astrattamente fondata la stessa sarebbe del tutto irrilevante in questa fase avanzata del giudizio né avrebbe riflesso alcuno sulla validità della presente sentenza) quanto la chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere nonché l'eccezione di inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.

In ordine a tal ultimo punto va osservato che il *decisum* del Tribunale in sede di decreto ex art. 28 Stat. lav non conteneva la caducazione della sanzione in oggetto e che sussiste dunque l'interesse del ricorrente ad una espressa pronuncia di annullamento del provvedimento datoriale, ad ogni possibile suo effetto (contenuto del fascicolo personale del dipendete, innanzi tutto).

Nel merito deve condividersi quanto argomentato dal decidente in sede di giudizio ex art. 28 stat. lav..

Risulta documentato (e sostanzialmente non contestato nel presente giudizio, nessuna argomentazione difensiva avendo parte resistente formulato sul merito della vicenda) che la trasmissione della corrispondenza non rientrasse tra le mansioni del profilo di appartenenza del ricorrente (cfr. sul punto il decreto ex art. 28, nel quale condivisibilmente si precisa essere *"irrilevante la disponibilità della casella di posta elettronica della singola postazione lavorativa che certo non determina dei tre compiti tutti dipendenti dotati di tale sistema sia quella dell'invio della corrispondenza per trasmettere atti d'ufficio"*).

Anche a voler ipotizzare un obbligo integrativo di collaborazione secondo buona fede, la circostanza ulteriore che il rifiuto di cui si tratta sia stato opposto nel corso di una agitazione sindacale -che prevedeva tra le modalità di svolgimento proprio fatto di attenersi scrupolosamente le mansioni del proprio profilo- è idonea a giustificare il comportamento del lavoratore e ad escludere in esso qualsiasi fatto a rilievo disciplinare.



In definitiva il ricorso merita accoglimento.

Per la peculiarità concreta della fattispecie, con il comportamento dell'amministrazione adempiente al decreto reso nel giudizio ex art. 28 stat.lav. e la tipologia della minima sanzione comminata, si reputano sussistere eccezionali ragioni di compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare per cui è causa che per l'effetto annulla; compensa le spese.

Così deciso in Catania il 18 febbraio 2015

Il Giudice del Lavoro  
*Valentina Maria Scardillo*



Catania, 27/11/2008



Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali  
Settore Salute  
USMAF - CATANIA

Sig. F. CUCUZZA  
Coll. Tecn. Del settore della Prevenzione - C1

SEDE

N. R/13

Proposta al Foglio del.....

N. ....

OGGETTO: CHIUSURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVVIATO NEI CONFRONTI DEL SIG.

FRANCESCO CUCUZZA.

Con nota prot R/07 del 04/11/2008 è stata inviata al Sig. Francesco Cucuzza "Contestazione di addebito a carico del dipendente Francesco CUCUZZA - Coll. C1 del Settore della Prevenzione. La nota seguiva il mancato espletamento della pratica allo stesso affidata, assunta al protocollo generale SG.05/4804 del 20/10/08 e concernente il rilevamento delle microattività delle UU.TT. per l'anno 2007 come da richiesta della D.G. della Prevenzione protocollata in entrata SG.05/4762 del 16/10/08. Con tale comportamento il dipendente Francesco Cucuzza disattendeva l'ordine di servizio del Direttore USMAF SP.10/4806 del 20/10/08".

Con nota del 13.11 u.s. il lavoratore ha fornito le proprie giustificazioni e ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

Considerato che dalle giustificazioni prodotte dal Sig. Cucuzza non sono emersi elementi tali da indurre l'Amministrazione a rivedere la propria posizione allo scopo della richiesta archiviazione del procedimento in oggetto, si ritiene di dover chiudere il procedimento de quo con l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale.

Detta sanzione è stata già irrogata dal sottoscritto in data 27/11/2008

IL DIRETTORE  
Dr. G. RICCIERI